Le procedure concorsuali regolate dal diritto pubblico per l'accesso ad un posto di lavoro, o ad una qualifica, sono caratterizzate da un peculiare regime di trasparenza.

In una vicenda posta all'attenzione del Difensore civico, si è dovuto segnalare alla PA procedente il fatto che - come rammenta la giurisprudenza - in questi procedimenti è esclusa in radice l'esigenza della riservatezza dei terzi, atteso che i concorrenti, nel momento in cui prendono parte alla selezione, acconsentono a misurarsi in una competizione. Una volta dunque acquisiti alla procedura selettiva i relativi atti, questi escono dalla sfera personale dei partecipanti, i quali pertanto non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico in caso di istanza di accesso, salvo che la richiesta concerna dati sensibili (Cons. di Stato 11/7/2018, n. 3505; v. anche Cons. di Stato 4/4/2012, n. 2005).

Resta comunque inteso che persino i dati sensibili sono accessibili, quando gli stessi siano <u>necessari</u> per difendere gli interessi giuridici del richiedente; ciò, peraltro, nel rispetto degli stringenti limiti stabiliti dalla legislazione di riferimento (art. 24, c. 7, l. n. 241/1990).

Il legislatore, là dove sussistano appunto delle esigenze difensive, ha infatti operato a monte un bilanciamento degli interessi, affermando la cedevolezza delle esigenze connesse alla segretezza, dinanzi a quelle di difesa dell'istante (Cons. Stato 30/8/2018, n. 5119; Cons. Stato 3/9/2014, n. 4493). SA 15/10/2020